

*di Giuseppe Amato*

## **Il Sole 24 Ore, 5 dicembre 2016**

Corte di cassazione - Sezione feriale penale - Sentenza 26 ottobre 2016 n. 44968. Quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del Cp.Lo sostiene la Suprema corte con la sentenza n. 44968 del 26 ottobre scorso.

In questa ipotesi, infatti, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente), a opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua a essere efficace (affermazione resa nell'ambito di un procedimento penale per il reato di omicidio colposo provocato dal malfunzionamento di una caldaia installata in un appartamento, addebitato alla condotta colposa di colui che aveva rilasciato erroneamente la dichiarazione di idoneità dell'impianto, in ordine alla cui condotta si è ritenuto irrilevante, per escludere la responsabilità, il comportamento parimenti colposo di altri che, successivamente, erano intervenuti a effettuare la manutenzione della caldaia omettendo di eliminare la situazione di pericolo).

I chiarimenti della Cassazione - La Cassazione interviene a precisare i principi applicabili in caso di responsabilità colposa per omesso impedimento dell'evento in caso di una pluralità di garanti tenuti a prevenire e/o a rimuovere la situazione di pericolo che abbia poi determinato l'evento dannoso.

La Corte è partita dal ribadire il principio assolutamente pacifico secondo cui, in tema di responsabilità per evento che si aveva obbligo di evitare, per escludere, nel caso di successione di garanti, la responsabilità di uno dei precedenti garanti, che abbia violato determinate norme precauzionali, non è sufficiente che il successivo garante, o uno dei successivi, intervenga, ma è indispensabile che, intervenendo, sollecitato o meno dal precedente garante, rimuova effettivamente la fonte di pericolo dovuta alla condotta (azione od omissione) di quest'ultimo, con la conseguenza che, ove l'intervento risulti incompleto, insufficiente, tale da non rimuovere quella fonte, il precedente garante, qualora si verifichi l'evento, anche a causa del mancato rispetto, da parte sua, di quelle norme precauzionali, non può non risponderne (ciò è una conseguenza logica dei principi in tema di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, in tema di dominabilità della fonte di pericolo e in tema di affidamento). A tale principio, secondo la Corte di legittimità, si fa eccezione, sì da doversi escludere la responsabilità del primo garante, nel caso in cui la posizione di pericolo si sia modificata, per effetto del tempo trascorso o di un comportamento del successivo garante, in termini tali da escludere la riconducibilità al primo garante della nuova situazione creatasi. L'affermazione è stata resa in una fattispecie in tema di omicidio colposo in cui chiamato a rispondere del reato, derivato dal malfunzionamento di una caldaia, era stata, tra gli altri, il tecnico chiamato a

## Chiariti i principi su responsabilità colposa e pluralità di garanti

---

effettuare la manutenzione e a rilasciare il relativo certificato, nella quale il giudice di merito aveva escluso che questi potesse invocare l'esonero da responsabilità nonostante il decorso del tempo tra il proprio intervento e l'evento mortale e l'intervento successivo di altri tecnici che non avevano rimosso la situazione di pericolo: la Cassazione ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione, rigettando il ricorso.

Con l'occasione, anzi, la Corte ha escluso, in coerenza con i suddetti principi, che potesse valere come causa interruttiva del nesso causale la condotta in ipotesi imprudente della vittima, la quale aveva consentito l'allocazione della caldaia da esterno nell'appartamento, cioè in luogo non idoneo a quel tipo di caldaia, e non aveva provveduto nel tempo a rimuovere la condizione di pericolo: tale condotta, infatti, non poteva considerarsi fatto eccezionale e atipico idoneo a interrompere il nesso di causalità (in termini, sezione IV, 11 luglio 2012, De Angelis).